

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA n. 739

ORIGINALE

OGGETTO: - Presa atto convenzione stages di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università Telematica "Pegaso" di Napoli.

In data 21 DIC. 2012 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dall'Università Telematica "Pegaso" di Napoli, istituita con D.M. del 20 aprile 2006, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previa verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

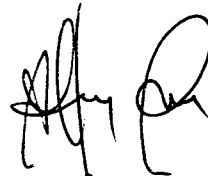
Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
ACCOGLIERE l'istanza avanzata dall'Università degli Studi Telematica "Pegaso" di Napoli, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previa verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali

mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal soggetto proponente;
TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito



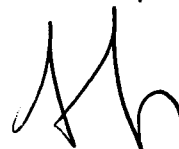
Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati



Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **24 DIC. 2012** con prot. Segr. Gen. n. **127**, del **24 DIC. 2012** e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

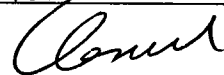
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

Valter Cosentino



CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Telematica Pegaso – nel seguito denominata Università – codice fiscale n° 05411471211, con sede legale in Napoli 80121 alla Via Vittoria Colonna 14, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottore Danilo Iervolino, nato a Napoli (NA) il 02/04/1978

E

La Asp Crotone con sede in Via M. Nicoletta c/o centro direzionale "il Granaio" – 88900 Crotone (Kr), C.F./P.IVA: 01997410798, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949 in qualità di Direttore Generale

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n 196 il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le sue strutture studenti/laureati e laureandi della Università "Unipegaso" in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n 142 attuativo dell'art 18 della legge n 196 del 1997 e tenuto conto del D.L. 13 agosto 2011 n 148. Il soggetto ospitante si impegna inoltre a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/ tirocinanti ai sensi dell'art 1 comma 3 del D.M. 25/03/1998 n 142.

Art. 2

La scelta dei tirocinanti deve avvenire secondo criteri di trasparenza, merito e pubblicità. A tal fine l'Università si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet dell'Università.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione concorda con il tutor accademico un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (Divisioni – Laboratori – Servizi ecc.) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per responsabilità civile.



Oltre al Responsabile Aziendale , Referente della Convenzione, per ogni studente tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale sarà individuato un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica, parte integrante del progetto formativo predisposto dal soggetto promotore.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il Soggetto Ospitante;
- Rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 5

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante, qualora non sia dipendente dell'Ente o svolga il tirocinio non in orario di lavoro, usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Ente / Azienda ospitante (assicurazione INAIL posizione n. CODICE DITTA: 14408185/15 contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilità civile verso terzi posizione n. 2010/03/2071878 compagnia Reale Mutua, nonché PAT (Posizione assicurativa territoriale): 92163044/95)

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente / Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicate all'Ente / Azienda ospitante con separata comunicazione.

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Ente / Azienda ospitante;
- Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente / Azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- Redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 6

L'Ente / Azienda ospitante si impegna:

- A rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- A trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- Garantire al tirocinante la possibilità di concludere il proprio periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- A segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.



Al termine del tirocinio l'Ente / Azienda rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l'Ente / Azienda compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Azienda e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n° 81/2008 l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari nonché il partecipante ai corsi di formazione professionale è considerato a tutti gli effetti "lavoratore" pur non percependo retribuzione.

L'università assume pertanto il ruolo di "Datore di lavoro" cui aspettano gli adempimenti normativi tra cui quello di assicurare un'adeguata informazione/formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro correlato all'attività che dovrà svolgere presso la struttura di destinazione.

All'Università compete la erogazione della formazione dei contenuti del predetto documento (di cui dovrà trasmettere riscontro formale ad attività avvenuta) prevista dall'Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011.

L'Azienda pone a disposizione la "Nota informativa sui rischi per la sicurezza e salute nell'Azienda Ospedaliera (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08)" in cui sono descritte le informazioni di dettaglio relative ai profili di rischio presenti ed il modello organizzativo adottato. .

Su formale richiesta dell'università l'Azienda potrà provvedere a tale formazione.

Art. 8

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di anni uno e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno , salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza.

Ai sensi di legge il presente atto, vertendo in materia di formazione professionale, è esente da bollo.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art.10

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengo nodi risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore , uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Letto, approvato, sottoscritto.

Napoli,

L'Ente Ospitante
Asp Crotone
Dott. Rocco Antonio Nostro

